



mrd

gio ove è l'immobile degli attori. Nella costruzione dell'edificio l'I.N.A. non avrebbe rispettata la norma del regolamento edilizio comunale, che all'art. 23 impone dei limiti di altezza, determinando che la stessa non possa superare la misura ricavata dalla larghezza della strada, più la metà. L'altezza dell'edificio dell'I.N.A., invece, è di m. 23, con una eccedenza di m. 13 sul Borgo San Biagio (che è largo m. 10,60) e di m. 5 su Via Cavour (largo m. 18,30).

Sostengono altresì gli attori che la deliberazione del Comune di Parma (del 9 giugno 1950) che autorizzò il precedente proprietario dell'area a costruire sino ad una altezza di m. 21,60, non esonerò l'I.N.A. dalla responsabilità, in quanto nella detta deliberazione comunale vengono "fatti salvi i diritti dei terzi per gli eventuali danni derivanti dalla maggiore altezza consentita dal Regolamento comunale di edilizia".

L'I.N.A. si costituisce in giudizio, eccependo:

- a) - che nel nuovo piano regolatore